



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72

del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2026 E PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trentuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **14:40**, mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e secondo le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 2 del 21 marzo 2020 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODDO Dott. Alessandro	Sindaco		X
CESIO Luciano	Vice Sindaco		X
BARLOCCO Dott. Luigi	Assessore	X	
		Totale 3 0	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott.ODDO Alessandro** nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Tovo San Giacomo, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022;

DATO ATTO che:

- l'art. 7 del predetto C.C.N.L., ad oggetto "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", stabilisce, al comma 1, che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal medesimo C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3;
- il citato comma 3 prevede: "I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";

VISTO l'art. 8, comma 1 del predetto C.C.N.L., il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo - lettera a) del citato comma 4 - possono essere negoziati con cadenza annuale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.11.2023 ad oggetto "Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2023/2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 19.12.2024 ad oggetto "Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa (parte economica) per gli anni 2024 e 2025";

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

VISTO l'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025 convertito, con modificazioni, in Legge 9 maggio 2025 n. 69 che prevede *"1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto per-*

centuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì”;

VISTA la nota MEF – RGS prot. n. 175706 del 27.06.2025 ad oggetto: “*Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni*”;

DATO ATTO che:

- si è provveduto, ai sensi della predetta nota operativa, a determinare il valore massimo delle risorse che possono essere portate ad incremento della componente stabile del fondo risorse decentrate nell’ammontare di € 38.216,87 come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario allegata alla presente deliberazione;
- è stato verificato il rispetto della disciplina di cui all’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 in materia di sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dal decreto attuativo del 17 marzo 2020;
- è stato verificato altresì, come da asseverazione dell’organo di revisione (parere n. 16 del 28.07.2025 – allegato), che l’equilibrio pluriennale di bilancio è assicurato;

VALUTATO avvalersi della facoltà di cui all’art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025 convertito in Legge 9 maggio 2025 n. 69 destinando, nell’anno 2026, alla componente stabile del fondo risorse decentrate l’importo di € 10.000,00;

VALUTATO OPPORTUNO:

- destinare il suddetto incremento sia al trattamento accessorio dei dipendenti di livello che al trattamento accessorio dei titolari di incarico di E.Q.;
- subordinare l’incremento stesso al raggiungimento dell’accordo ai sensi dell’art. 7 co. 4 lett. u) del C.C.N.L. 2019-2021 di riduzione delle risorse del fondo di cui all’art. 79 del medesimo C.C.N.L.;
- destinare, in modo stabile, almeno il 50% dell’incremento complessivo disposto ai sensi all’art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025 convertito in Legge 9 maggio 2025 n. 69 al trattamento accessorio delle E.Q.;

RITENUTO fornire gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2026 e alla delegazione trattante di parte datoriale per la negoziazione del contratto collettivo integrativo – per l’anno 2026;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente:

- n. 4 del 28.02.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2025-2027;
- n. 5 del 28.02.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e suoi allegati;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell’incarico di responsabilità del settore gestione giuridica del personale adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi/ U.O. interessati, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 allegati, costituiti da:

- dichiarazione del Responsabile del Settore contabile - allegato 1;
- parere organo di revisione - allegato 2;

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di destinare, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025 convertito in Legge 9 maggio 2025 n. 69, nell'anno 20256, alla componente stabile del fondo risorse decentrate l'importo di € 10.000,00 ai fini di finanziare sia il trattamento accessorio dei dipendenti di livello sia il trattamento accessorio dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
2. di subordinare il suddetto incremento al raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 7 co. 4 lett. u) del C.C.N.L. 2019-2021 di riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 79 del medesimo C.C.N.L.;
3. di dare indirizzo di destinare, in modo stabile, all'incremento del trattamento accessorio delle Elevate Qualificazioni almeno il 50% dell'incremento complessivo disposto ai sensi all'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14 marzo 2025 convertito in Legge 9 maggio 2025 n. 69;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ODDO Dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MORABITO Federica)
